

**Appello - domande - nuove - "causa petendi et petitum" – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15506 del 23/07/2015**

Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15506 del 23/07/2015

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, l'indennità supplementare era stata richiesta, in primo grado, ai sensi degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. Dirigenti Aziende Industriali per ingiustificatezza del licenziamento per insussistenza dello stato di crisi aziendale, laddove in appello l'erogazione della medesima indennità era stata ancorata al diverso, ed antitetico, presupposto dell'effettività dello stato di crisi aziendale in forza del successivo Accordo interconfederale del 23 maggio 2000).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15506 del 23/07/2015